



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15822/2017

Città del Vaticano, 2 marzo 2017

Illustrissimo Avvocato,

In relazione con la Sua domanda circa la vigenza dopo il Rescritto del 7 dicembre 2015 di quanto previsto nel can. 1481 §1 CIC (cfr. can. 1139 § 1 CCEO) circa la libertà delle parti processuali di scegliere propri avvocati o procuratori, questo Pontificio Consiglio è in situazione di notificare di quanto segue.

È diritto di ogni fedele la libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, come sancito dai sopracitati canoni e tenendo conto delle restanti norme della Chiesa, non essendo condivisibile alcuna interpretazione del menzionato Rescritto del Santo Padre contraria a tale diritto. Di conseguenza, eventuali prassi che contraddicessero queste libertà e che fossero state introdotte in qualche sede vanno necessariamente modificate.

Nella speranza di aver sufficientemente risposto alla Sua domanda, profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinta stima,

✠ Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente

✠ Juan Ignacio Arrieta
Segretario